

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

S O M M A R I O

SEDE PLENARIA:

Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	218
<i>ALLEGATO</i> (<i>Proposta di parere depositata dal deputato Aldo Cennamo, relatore</i>)	224
(<i>Emendamenti</i>)	227
(<i>Proposta di parere alternativo</i>)	230
AVVERTENZA	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:	
Audizioni informali in merito allo schema di decreto legislativo recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei seguenti soggetti: rappresentanti della CGIL-FP, rappresentanti della CISL-FPI, rappresentanti della UI-PA, rappresentanti dell'ANCI, rappresentanti della CISAL-FIALP CONI (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Coni), rappresentanti dell'ASDICO (Associazione sindacale dirigenti Coni aderente alla federdirigenti funzione pubblica), rappresentanti della CSI-USACLI-UISP, rappresentanti del Coordinamento discipline sportive associate, e il Presidente della Commissione Nazionale Atleti, Emanuela Di Centa	223

SEDE PLENARIA

Martedì 4 maggio 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, senatore Roberto Borroni.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, il 28 aprile 1999.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) esprimendo il parere sugli emendamenti (vedi allegato 2) alla proposta di parere depositata (vedi allegato 1) propone una riformulazione dell'emendamento Frattini 1 secondo la quale al punto c) della premessa della proposta di parere si aggiunge dopo le parole « la trasformazione della struttura amministrativa » le seguenti « e la valorizzazione delle risorse professionali ».

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pur approvando la

proposta di riformulazione presentata dal relatore, fa presente l'opportunità di un riferimento anche agli organismi pagatori regionali.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI), fatto proprio l'emendamento Frattini 1 dichiara di condividere le osservazioni del Presidente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, su richiesta del relatore, propone di accantonare l'emendamento Frattini 1 al fine di individuare una formulazione che tenga conto delle considerazioni emerse.

La Commissione consente.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 2.

Il senatore Renzo GUBERT (misto-Il Centro UPD) relativamente al suo emendamento 2 fa presente l'opportunità di un rinvio alla norma statutaria per la scelta della sede dell'Agenzia.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) reputa necessario garantire il principio per cui la sede legale degli enti deve essere determinata dallo statuto degli stessi. A tal proposito ricorda che il precedente Governo in sede di dichiarazioni programmatiche aveva dichiarato la opportunità di individuare le sedi degli enti anche in comuni diversi da Roma.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) osserva che nei precedenti decreti legislativi emanati dal Governo in attuazione della legge n. 59 ed esaminati dalla Commissione è stata indicata espressamente la sede legale degli enti e degli organismi che si costituivano o trasformavano. Reputa pertanto inopportuno prevedere nel caso di specie una distinta previsione che rinvii alla norma statutaria.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI), concorda con le osservazioni del senatore Bonatesta.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa notare che per la prima volta la Commissione reputa opportuno rinviare allo statuto la determinazione circa la sede legale dell'ente oggetto di riordino.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U), pur rilevando i vantaggi che deriverebbero da una dislocazione delle sedi legali dei diversi enti fuori dal comune di Roma, fa notare che l'approvazione dell'emendamento Gubert 2 costituirebbe un precedente poco credibile visto che nei precedenti provvedimenti di riordino degli enti pubblici è stata mantenuta la previsione della sede legale degli stessi a Roma. Si dichiara pertanto contraria all'emendamento Gubert 2.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, invita a valutare l'ipotesi secondo cui nel parere la Commissione potrebbe suggerire al Governo di considerare l'opportunità di un rinvio alle norme statutarie per la scelta della sede legale dell'Agenzia. Propone pertanto, su richiesta del relatore, di accantonare l'emendamento al fine di valutare attentamente la questione sollevata.

La Commissione consente.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) propone di riformulare l'emendamento Frattini 3 inserendo nel parere la seguente osservazione: « Gli organismi di cui al comma 4 dell'articolo 3 possono essere istituiti anche con la forma giuridica del consorzio o della società a capitale misto.

La Commissione approva l'emendamento Frattini 3 nel testo riformulato dal relatore ed accolto dal senatore Maggiore che fa proprio l'emendamento medesimo.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) esprime parere contrario sull'emendamento Gubert 4.

Il senatore Renzo GUBERT (misto-II Centro UPD) illustrando il suo emendamento 4 fa notare che nel caso di una politica di sviluppo occorre considerare anche il contesto all'interno del quale operano i vari interventi.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) ribadisce il parere contrario sull'emendamento Gubert 4 chiarendo che l'Agenzia non persegue fini di lucro.

La Commissione respinge l'emendamento Gubert 4.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) propone di riformulare l'emendamento Gubert 5 prevedendo nel parere un'osservazione del seguente tenore: « Si chiarisca che gli interventi previsti all'articolo 4, comma 2, lettera a), devono riferirsi a situazioni di difficoltà non strutturali in quanto relativi a periodi temporalmente circoscritti ».

Concorde il presentatore la Commissione approva l'emendamento Gubert 5 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI), su invito del relatore ritira gli emendamenti Frattini 6, Frattini 7 e Frattini 8 che dichiara di fare propri.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) esprime parer contrario sull'emendamento Magnalbò 9 ritenendo inopportuno l'aumento dei membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) che dichiara di apporre la sua firma all'emendamento Magnalbò 9 fa presente che l'aumento dei membri del consiglio di amministrazione nasce dall'esigenza di creare una proporzione tra la composizione dello stesso e le funzioni ricono-

sciute dal decreto al consiglio medesimo. Insiste pertanto per la votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 9.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) esprime parere contrario sull'emendamento Magnalbò 10 ricordando che i criteri da seguire in sede di trasferimento del personale dovranno essere indicati con decreto del ministro per le politiche agricole e — secondo quanto indicato dalla Commissione nel parere — sentite le organizzazioni sindacali.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) dichiarando di apporre la sua firma all'emendamento Magnalbò 10 fa presente che esso nasce dall'esigenza di garantire al personale non destinato alla nuova Agenzia il diritto di scegliere la sede più vicina a quella attuale.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, considerando che quanto previsto nell'emendamento è da ritenersi già garantito, propone di inserire la previsione come raccomandazione al Governo.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) fa notare che una previsione di tal genere dovrebbe estendersi a tutti i casi di riordino e trasformazione degli enti pubblici. Aggiunge l'inopportunità di simili previsioni viste le disposizioni di carattere generale in materia di pubblico impiego contenute nel decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni.

Il senatore Renzo GUBERT (misto-II Centro UPD) invita a considerare l'ipotesi di una formulazione del parere secondo cui il Governo è chiamato a valutare l'opportunità di lasciare al personale da trasferire il diritto di scelta della sede più vicina a quella attuale.

Il senatore Paolo GIARETTA (PPI) esprime perplessità sulla opportunità di

indicare in ciascun decreto legislativo che trasforma o riordina enti, criteri anche condivisibili da seguire in sede di trasferimento del personale. Aggiunge che tale profilo risulta regolamentato dalle disposizioni di carattere generale già richiamate.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 10.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) esprime parer contrario sull'emendamento Frattini 11 facendo notare che il consiglio di amministrazione non può insediarsi dopo l'approvazione dello statuto e del regolamento di amministrazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, visto che lo stesso consiglio formula la proposta di statuto e delibera il regolamento di amministrazione dell'Agenzia. Non comprende come un consiglio di amministrazione non insediato possa svolgere le funzioni richiamate.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, su richiesta del relatore propone di accantonare l'emendamento Frattini 11.

La Commissione consente.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) pronunciandosi sugli emendamenti Magnalbò 12, Gubert 13, Caveri 14, Pinggera 15, Caveri 16, Pinggera 17, relativi al riconoscimento alle singole regioni dell'attività di certificazione, fa presente che su tale aspetto si è determinata una divergenza di opinioni in sede di Conferenza Stato-regioni tra le regioni ed il Governo. Si è ritenuto di non poter accogliere la richiesta delle regioni di attribuire loro l'attività di certificazione a livello regionale visto che l'Unione europea riconosce nell'AGEA l'unico ente certificatore. Propone di riformulare gli emendamenti richiamati inserendo nel parere un'osservazione secondo la quale occorre prevedere all'interno del comitato costituito presso il ministero del tesoro e previsto all'articolo 13 del provvedimento in esame anche i

funzionari regionali che abbiano idonea qualificazione professionale per i compiti di certificazione.

Il senatore Michele BONATESTA (AN) dichiarando di apporre la sua firma all'emendamento Magnalbò 12 fa presente che la riformulazione proposta del relatore non recepisce lo spirito dell'emendamento. Occorre infatti distinguere la questione del personale regionale da inserire all'interno del comitato di cui all'articolo 13 dalla richiesta delle regioni di riconoscere loro funzioni di certificazione.

Il senatore Armin PINGGERA (misto-SVP) fa presente che gli emendamenti Caveri 14, Pinggera 15, Caveri 16 e Pinggera 17 fanno riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano cui sono già riconosciute funzioni di certificazione. Diversa appare la posizione delle regioni a statuto ordinario alle quali non sono attribuite funzioni di certificazione.

Il deputato Luciano CAVERI (misto-Min. linguist.) fa presente che a tutt'oggi solo le province autonome di Trento e Bolzano hanno competenze in materia di certificazione. L'entrata in vigore del provvedimento in esame comporta la necessità di distinguere le regioni a statuto ordinario per le quali è immediata l'applicazione del decreto dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome nelle quali l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo avviene nei limiti e nel rispetto delle norme di attuazione. A tale proposito fa presente che nell'emendamento Caveri 18 è previsto che le regioni e le province che già esercitano funzioni di certificazione devono, in virtù dell'entrata in vigore del decreto, aggiornare le competenze in materia. Il termine di due mesi dall'entrata in vigore del decreto per provvedere con norme di attuazione al trasferimento di nuove competenze è pertanto da ritenersi termine garantistico.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) condivide le osservazioni dell'ono-

revoles Caveri secondo cui occorre distinguere le funzioni di certificazioni delle regioni a statuto speciale dalla funzione di certificazione delle regioni a statuto ordinario. Per queste ultime ribadisce la proposta di riformulazione degli emendamenti in precedenza illustrata.

Il senatore Renzo GUBERT (misto-Centro UPD) illustrando il suo emendamento 13 fa presente che il mancato accoglimento delle richieste avanzate dalle regioni in sede di Conferenza Stato-regioni in merito al riconoscimento di funzioni di certificazione a livello regionale è da considerarsi lesivo del principio di sussidiarietà che figura tra i principi ed i criteri direttivi della legge delega n. 59 del 1997.

Il senatore Armin PINGGERA (misto-SVP) invita a considerare l'opportunità di trasferire alle regioni a statuto ordinario le funzioni di certificazione nel caso in cui queste ultime già le esercitano. In caso contrario si dovrebbe prevedere l'intervento in via sostitutiva dello Stato.

Il sottosegretario Roberto BORRONI ribadisce che il Governo in sede di Conferenza Stato-regioni ha ritenuto opportuno non accogliere la richiesta delle regioni in virtù del fatto che l'Unione europea riconosce un solo ente certificatore.

Il deputato Luciano CAVERI (misto-Min. linguist.) chiarisce che, in relazione alle regioni a statuto ordinario non sono in discussione i criteri di certificazione che sono determinati a livello europeo e non possono essere pertanto fissati dalle regioni. Quanto al riconoscimento alle regioni delle funzioni di certificazione, dichiara di condividerlo, ritenendo al contempo opportuno riconoscere all'Agenzia un potere di indirizzo e controllo che dovrebbe tradursi non solo nella fissazione dei criteri da seguire in sede di certificazione ma anche nella possibilità di intervento in via sostitutiva in caso di

mancato esercizio delle stesse funzioni di certificazione da parte delle regioni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone di riformulare gli emendamenti Magnalbò 12 e Gubert 13 demandando al Governo la verifica della compatibilità a livello europeo.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) reputa opportuno trovare una soluzione al contrasto determinatosi tra Governo e regioni. Dichiarandosi favorevole agli emendamenti relativi alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, fa presente che il mancato accoglimento della richiesta delle regioni a statuto ordinario di riconoscere loro le funzioni di certificazione non può ritenersi lesiva del principio di sussidiarietà, intendendosi solo evitare una duplicazione delle funzioni. Occorre quindi decidere se trasferire alle regioni a statuto ordinario le funzioni di certificazione in una logica di assetto federale, oppure sostenere la tesi del Governo che nasce dall'esigenza di rispetto della normativa comunitaria.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS-U) dichiarando di condividere quanto sostenuto dal relatore, esprime perplessità sull'ipotesi di introdurre relativamente alla certificazione scansioni temporali che potrebbero generare problemi a livello di rapporti con l'Unione europea.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, su richiesta del relatore propone di accantonare gli emendamenti Magnalbò 12, Gubert 13, Caveri 14, Pinggera 15, Caveri 16, Pinggera 17.

La Commissione consente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone inoltre di sospendere l'esame del provvedimento per procedere alle audizioni informali in merito allo schema di riforma del CONI

previste nel corso dell'Ufficio di Presidenza convocato al termine della seduta. Invita comunque il relatore ad esprimere il parere sui restanti emendamenti rinviando ad altra seduta le deliberazioni della Commissione sugli stessi emendamenti.

La Commissione consente.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) esprime parere contrario sull'emendamento Caveri 18. Si dichiara pertanto contrario alla proposta Distinti saluti parere alternativo del senatore Wilde (vedi allegato 3) rilevando che è stata trasmessa al Senato la proposta, già approvata dalla Camera, di istituzione di una Commissione d'inchiesta sull'AIMA. Propone infine di integrare la proposta di parere depositata nel seguente modo: a) al punto 1 del parere sostituire l'espressione « all'articolo 2, comma 4 » con l'espressione « all'articolo 4, comma 2 »; b) all'articolo 5, comma 4 del decreto sostituire l'espressione « basati sull'impiego del telerilevamento » con l'espressione « effettuati mediante telerilevamento »; c) aggiungere alla fine del punto 8 della proposta di parere la seguente espressione « di cui al comma 1 dell'articolo 6 »; d) sostituire al punto 10 della proposta di parere l'espressione « termine temporale » con l'espressione « termine limitato ».

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente l'opportunità di inserire nella proposta di parere il riferimento all'ente Risi come suggerito dalla Commissione agricoltura della Camera.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, (DS-U) concorda con la proposta del Presidente.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Schema di decreto legislativo recante « Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica », ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 maggio 1999. — Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI.

Audizioni informali in merito allo schema di decreto legislativo recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei seguenti soggetti: rappresentanti della CGIL-FP, rappresentanti della CISL-FPI, rappresentanti della UI-PA, rappresentanti dell'ANCI, rappresentanti della CISA-FIALP CONI (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Coni), rappresentanti dell'ASDICO (Associazione sindacale dirigenti Coni aderente alla federdirigenti funzione pubblica), rappresentanti della CSI-USACLI-UISP, rappresentanti del Coordinamento discipline sportive associate, e il Presidente della Commissione Nazionale Atleti, Emanuela Di Centa.

Le audizioni informali si sono svolte dalle 14.40 alle 15.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**PROPOSTA DI PARERE DEPOSITATA DAL DEPUTATO
ALDO CENNAMO, RELATORE**

La Commissione,

a) esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

b) rilevato che l'esigenza di una riforma dell'AIMA appare indifferibile per dare certezza ed efficienza al sistema che regola gli interventi sui mercati comunitario e nazionale e in base al quale è articolato l'impianto della politica agricola comune;

c) considerato che appare indispensabile provvedere ad un recupero di efficienza da perseguire mediante la trasformazione della struttura amministrativa e che la costituzione dell'AGEA realizza il cosiddetto decentramento funzionale che consiste nell'attribuzione ad aziende ed agenzie dei compiti di esercizio di pubblici servizi affidando al nuovo ente pubblico lo svolgimento di funzioni rilevanti non solo per la mole ingente di mezzi finanziari che l'Agenzia è chiamata a gestire, ma anche perché tali funzioni vengono chiaramente e formalmente definite, consentendo di superare dubbi ed incertezze che così pesantemente hanno condizionato l'esistenza dell'AIMA;

d) tenuto conto dell'improcrastinabilità di una revisione dei meccanismi di erogazione degli aiuti comunitari esistenti all'interno del Paese al fine di evitare ostacoli che hanno originato ritardi e rilievi da parte dell'Unione europea;

e) rilevato che le disfunzioni, gli errori, le vertenze giudiziarie ed il vasto

contenzioso amministrativo che hanno pesantemente segnato la gestione dell'AIMA sono dovute non solo all'inadeguata struttura interna di tale azienda, ma anche a procedure poco trasparenti e lunghe, alla carenza di strumenti conoscitivi e di controlli adeguati all'intempestività ed inaffidabilità delle informazioni di base raccolte e sulle quali deve essere formata la corretta gestione nei settori di intervento;

f) considerato che col decreto legislativo si superano i limiti e le disfunzioni, anche normative, registrate prevedendo in modo puntuale e completo le funzioni ed i campi di intervento affidati all'AGEA, fornendo a ciascuno degli organismi gestionali previsti gli strumenti ed il potere di intervento, consentendo agli stessi soggetti il diritto di accesso a tutte le informazioni in possesso dell'Agenzia e delle regioni, diffondendo fra tutti i soggetti interessati i risultati delle attività svolte, prevedendo procedure snelle e rigorose tali da non consentire dubbi in ordine all'attribuzione delle responsabilità gestionali, né sovrapposizione di compiti tra enti, strutture, uffici, attuando — infine — in modo compiuto quei principi di completezza, di efficienza ed economicità, di cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali, di responsabilità, di autonomia organizzativa e regolamentare che costituiscono non solo i vincoli normativi previsti dall'articolo 4 della citata legge 59,

ma le basi stesse cui deve ispirarsi la difficile azione di riforma delle pubbliche amministrazioni del nostro Paese;

g) valutato positivamente il processo di decentramento regionale degli organismi pagatori da realizzarsi con la corrispondente assunzione da parte dell'AGEA delle funzioni di coordinamento e di responsabile nei confronti dell'Unione europea;

h) valutato positivamente il ruolo di coordinamento riservato all'Agenzia che consente di promuovere la prevista applicazione armonizzata della normativa comunitaria mediante l'attivazione di un sistema di monitoraggio delle procedure istruttorie e di controllo effettuate dagli organismi pagatori, con la possibilità di dare corso a poteri sostitutivi in caso di inerzia di questi ultimi;

i) tenuto conto che la riforma deve avvenire in modo da evitare che vi sia dispersione di risorse ed esperienze e che favorisca forme di mobilità;

l) considerato altresì che la trasformazione dell'AIMA deve avvenire mediante razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza del Ministero per le politiche agricole, escludendo rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione e, comunque, limitando il numero dei relativi componenti;

m) considerato che l'istituzione dell'AGEA nei termini prospettati dallo schema di decreto legislativo corrisponde alle predette finalità e condizioni;

n) rilevato che lo schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA e di istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura è elaborato sulla base del combinato disposto della legge n. 59 del 1997 e del decreto legislativo n. 143 del 1997 ed, in particolare, è adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 59 del 1997, che consente al Governo di emanare decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza;

o) considerato che il ricorso allo strumento del decreto delegato appare giustificato da effettive esigenze ed è conforme al dettato della legge di delega per quanto concerne il rispetto dei principi e dei criteri direttivi ivi indicati;

p) rilevato che il testo del decreto legislativo prospetta una riforma organica che è volta alla realizzazione di un processo di ristrutturazione basato su soluzioni di decentramento regionale e di coordinamento centrale che si conciliano con l'attuazione⁴ di un processo di trasferimento del personale atto ad evitare penalizzazioni;

q) preso atto che nel corso dell'esame del provvedimento è stata progettata l'ipotesi di strutturare la nuova agenzia come un ente pubblico economico in luogo dell'ente di diritto pubblico, che si rimette all'attenzione del Governo;

r) preso atto che la Commissione ha evidenziato, e come ha più puntualmente sottolineato l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con nota del 19 aprile 1999, profili problematici in merito alla previsione della proroga dell'affidamento al SIAN di servizi di rilevamento dati senza un preciso termine per lo svolgimento di procedure concorsuali per l'aggiudicazione dei relativi appalti;

s) rilevato che l'attuazione della riforma complessiva comporta lo svolgimento di procedure che richiedono l'adozione di numerosi adempimenti normativi, sui quali potrebbe essere opportuna una riflessione ulteriore;

t) preso atto delle osservazioni espresse dalla Commissione Agricoltura della Camera dei deputati;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1. all'articolo 2, comma 4, aggiungere dopo la parola « italiano » la parola « anche »;

2. sia indicato con più precisione il contenuto del decreto del Ministero per le politiche agricole di cui all'articolo 3, comma 2, in modo da raccordare le disposizioni dello stesso comma 2 con quelle del comma 3 ai fini della definizione delle modalità e procedure per il riconoscimento degli enti pagatori;

3. sia esplicitato meglio l'esercizio transitorio da parte dell'AGEA delle funzioni di organismo pagatore, a tale fine coordinando il testo dell'articolo 3, comma 4, con gli articoli 5, comma 5, 10 comma 4, 12, comma 5;

4. sia riformulato l'articolo 4, comma 4, in modo da chiarire i termini dell'informativa che il ministro deve dare al Parlamento sulla relazione dell'Agenzia;

5. sia adeguato il riferimento temporale di cui all'articolo 6, comma 7, relativo al trasferimento del regime pensionistico e all'avvio del pagamento delle pensioni da parte dell'INPDAP;

6. siano coordinati i tempi di approvazione del bilancio preventivo dell'AGEA con quelli di approvazione della manovra di finanza pubblica, atteso che il bilancio dell'Agenzia dipende in buona parte dai

finanziamenti statali, a tal fine modificando le disposizioni dell'articolo 8, comma 1;

7. siano aggiornati i riferimenti normativi indicati all'articolo 8, comma 4, tenendo conto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 1975 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 59 del 1998, ad eccezione dell'articolo;

8. sia previsto un termine per l'approvazione del regolamento del personale dell'AGEA di cui all'articolo 10, comma 3, che sia raccordato con i tempi previsti all'articolo 6, comma 1 e 4, per il trasferimento del personale dell'AIMA all'AGEA ovvero alle regioni e sia previsto di sentire le organizzazioni sindacali nella predisposizione dei criteri e delle procedure da parte del ministro per le politiche agricole;

9. siano sostituite, all'articolo 11, comma 2, le parole: « controlli sulle erogazioni » con le seguenti « controlli finalizzati alla gestione delle erogazioni »;

10. sia introdotto all'articolo 12, comma 3, un termine temporale entro il quale avviare le procedure di gara per i contratti relativi allo sviluppo, al funzionamento ed all'esercizio dei sistemi informativi del SIAN e dell'AIMA.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

EMENDAMENTI

Aggiungere, nella premessa, i seguenti periodi:

considerata la necessità che indipendentemente dalla decisione finale sulla personalità giuridica dell'AGEA, il Governo si impegni a:

predisporre un DPCM che contenga i meccanismi per il progressivo trasferimento di risorse professionali verso gli organismi pagatori regionali, garantendo contemporaneamente la snellezza della nuova Agenzia;

reperire — nel disciplinare *ex novo* il rapporto di lavoro dei dipendenti che dalla soppressa AIMA (Azienda di Stato) vengono trasferiti all'AGEA — strumenti adeguati per la valorizzazione professionale ed economica del personale direttivo destinato a costituire il « nucleo portante » dell'Agenzia ed a garantire l'efficienza.

1. Frattini.

Aggiungere alle osservazioni, prima dell'osservazione 1) la seguente:

0) all'articolo 2, comma 3, si sopprime l'obbligo per legge per l'Agenzia di aver sede legale in Roma. È sufficiente dire « in un comune italiano ». Sarà poi lo Statuto a determinare la sede.

2. Gubert.

ART. 3.

Dopo il punto 3) aggiungere il seguente comma 5-bis:

5-bis. Nel rispetto della propria autonomia di deliberazione, ciascuna regione e

provincia autonoma può istituire gli organismi di cui al comma 4 anche ricorrendo a consorzi o società a capitale misto pubblico/privato, promuovendone anche la costituzione con procedura di evidenza pubblica da esperirsi, con specifico riferimento all'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, nel rispetto dei principi e delle modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 533.

3. Frattini.

Dopo l'osservazione 3) aggiungere la seguente:

4-bis. Si specifichi al comma 1 dell'articolo 4 che la « convenienza » per gli acquisti *in loco* in paesi in via di sviluppo sia tale non solo per l'Agenzia, bensì anche per la popolazione dei paesi medesimi, risultando derivante talora da tali acquisti, se rilevanti, un peggioramento delle condizioni di approvvigionamento sul mercato degli stessi beni da parte della popolazione locale.

4. Gubert.

Aggiungere dopo il punto 3) la seguente osservazione:

4-bis. All'articolo 4, comma 2, lettera a) si corregga il riferimento a « situazioni

contingenti» del mercato, dato che il mercato è sempre in una situazione contingente e quindi non vi sarebbero limiti all'intervento dell'Agenzia; probabilmente sarebbe più opportuno scrivere « situazioni contingentemente difficili ».

5. Gubert.

Aggiungere dopo il punto 3):

ART. 4.

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-*bis*:

3-*bis*. Sono trasferite all'agenzia le funzioni relative ai controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 25 marzo 1997, n. 68.

6. Frattini.

Aggiungere dopo il punto 4):

ART. 5.

Al comma 5 sostituire le parole dopo « mediante assegnazione » e fino a « conto corrente » con le seguenti: « all'AGEA, sull'apposito conto corrente.

7. Frattini.

Aggiungere dopo il punto 4):

ART. 5.

Al comma 6, dopo le parole « a favore » e fino « anticipazioni di cassa » con le seguenti « dell'AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta; l'Agenzia provvede alla ripartizione delle predette anticipazioni sulla base delle richieste degli organismi pagatori ».

8. Frattini.

Inserire fra il punto 7 e 8 del parere un punto 7-bis:

7-*bis*. Sia prevista la sostituzione, all'articolo 9 relativo agli organi, comma 3, dello schema di decreto legislativo di riordino dell'AIMA, delle parole: « e da quattro membri » con le parole « e da sei membri ».

9. Magnalbò, Bonatesta.

8. In fondo al punto 8 del Parere, dopo l'ultimo capoverso aggiungere il seguente periodo: « e sia riformulato, in materia di trasferimento del personale, il comma 4, dell'articolo 6, dello schema di decreto in titolo, in modo da garantire al personale non destinato alla nuova Agenzia il diritto di scelta preferenziale della sede più vicina a quella attuale, secondo procedure che garantiscano criteri di trasparenza ed equità.

10. Magnalbò, Bonatesta.

Aggiungere dopo il punto 10):

ART. 12.

Aggiungere il seguente comma 7-*bis*:

« 7 *bis*. Il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9 si insedia alla prima riunione utile dopo l'approvazione dello Statuto e del regolamento di amministrazione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.

11. Frattini.

Dopo il punto 10 del parere, aggiungere un nuovo punto 11:

11. Sia prevista la riformulazione dell'articolo 13, dello schema di decreto di riordino dell'AIMA, in modo che le attività di certificazione di cui al comma 1, siano attribuite alle singole Regioni.

12. Magnalbò, Bonatesta.

Aggiungere dopo l'osservazione 10) la seguente:

« 10-bis) Sia rivisto l'articolo 13, riconoscendo alle Regioni e Province Autonome le funzioni di certificazione, riservando all'Agenzia statale quelle di indirizzo e di controllo ».

13. Gubert.

Dopo il punto 10, aggiungere il seguente:

« 11. Sia aggiunto all'articolo 13, dopo il comma 3, il seguente:

“ 4. L'attività di certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento CE 1663/95 è esercitata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di riscontri effettuati da servizi o organismi indipendenti sotto il profilo funzionale dall'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento, dotato delle necessarie competenze tecniche” ».

* **14. Caveri.**

Aggiungere in fine al parere la seguente ulteriore osservazione:

« 11. Sia aggiunto all'articolo 13 il seguente comma 4:

“ 4. L'attività di certificazione di cui all'articolo 3 del regolamento CE 1663/95 è esercitata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di riscontri effettuati da servizi o organismi indipendenti sotto il profilo funzionale dell'organismo pagatore e dall'organismo di coordinamento, dotato delle necessarie competenze tecniche” ».

* **15. Pinggera.**

Dopo il punto 10, aggiungere il seguente:

« 11. Sia aggiunto all'articolo 14, il seguente comma:

“ 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, le funzioni di verifica, di controllo e di ispezione previste dal presente decreto con i propri servizi” ».

16. Caveri.

Aggiungere in fine al parere la seguente ulteriore osservazione:

« 11. Sia aggiunto all'articolo 14 il seguente comma 2:

“ 2. Le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, le funzioni di verifica, di controllo e di ispezione previste dal presente decreto con propri servizi” ».

17. Pinggera.

Dopo il punto 10, aggiungere il seguente:

« 11. Sia aggiunto all'articolo 14, il seguente comma:

“ 2. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede al trasferimento delle nuove competenze di cui al presente decreto con norme di attuazione entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto” ».

18. Caveri.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo di riforma dell'AIMA, recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO

La Commissione,

a) esaminato lo schema di decreto legislativo recante l'istituzione dell'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

b) rilevato che sull'andamento della disciolta AIMA sono state identificate gravissime carenze, pericolose disfunzioni e numerosissimi episodi di azioni fraudolente, sfociate anche in indagini condotte dalla magistratura ed oggetto di iniziative parlamentari per l'istituzione di una commissione di inchiesta per identificarne le responsabilità;

c) tenuto conto che all'AGEA sono attribuite funzioni di gestione di mezzi finanziari molto ingenti;

d) evidenziato che nella relazione tecnica fra gli elementi di criticità nei confronti dell'AIMA viene stabilito che la struttura interna dell'Azienda risultava inadeguata al coordinamento ed al controllo degli adempimenti dovuti e che la gestione degli aiuti comunitari è un compito ad altissima specializzazione professionale e che il personale dell'AIMA transita nell'AGEA mantenendo l'anzianità maturata;

e) considerato che con il passaggio del personale dell'AIMA all'AGEA possono ricrearsi le condizioni di manifesta incapacità ad evidenziare, controllare e reprimere le colossali truffe avvenute nel passato a scapito degli agricoltori onesti;

f) accertato che l'attività di controllo in materia, assume una fondamentale importanza, sia per i notevoli squilibri cagionati dalle truffe al corretto andamento delle attività economiche, sia in relazione a specifici obblighi di vigilanza che impegnano il nostro paese nei confronti delle autorità comunitarie;

g) che con l'istituzione dell'AGEA, di fatto non si vuole fare luce e ricercare le pesanti responsabilità e corruzioni che nel passato, anche recentissimo, hanno interessato il mondo dell'agricoltura italiana, esprime

PARERE NEGATIVO

sullo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'Ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Wilde.